



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, PICHETTO FRATIN, MALAN, PAPATHEU, TIRABOSCHI, CALIENDO, AIMI, BERUTTI, BARACHINI, SERAFINI, SICLARI, MINUTO, CANGINI, RIZZOTTI, TESTOR, CRAXI, MALLEGNI, DAL MAS, STABILE, BINETTI, SACCONI, MODENA, DAMIANI, RONZULLI, CONZATTI, BARBONI, LONARDO, VITALI, MOLES, MASINI, PAGANO, DE POLI, CAUSIN, PAROLI, FERRO, GIAMMANCO, Alfredo MESSINA e CARBONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2019

Modifica alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento per gli invalidi civili ricoverati in ospedale

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante disposizioni in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili, all'articolo 1, terzo comma, stabilisce che sono esclusi dall'indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.

Come specificato nel messaggio dell'INPS n. 18291 del 26 settembre 2011, « per ricovero gratuito si intende quello presso strutture ospedaliere oppure istituti, con retta o mantenimento a totale carico di ente pubblico; il ricovero viene considerato gratuito anche nel caso che venga corrisposta contribuzione da parte di privati esclusivamente per ottenere un trattamento migliore a quello di base. Si considera invece ricovero a pagamento quello per il quale l'interessato versa l'intera retta, oppure ne versa solo una parte, essendo l'altra versata dall'ente pubblico. ».

Con la sentenza 2 febbraio 2007, n. 2270 – emanata a seguito di ricorso nel quale si è dedotta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile, del terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 18 citata –, la Corte di cassazione, richiamando la sentenza n. 7917 del 20 luglio 1995, ha chiarito « che la condizione del non-ricovero in istituto si pone come elemento esterno alla fattispecie e non osta al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per il tempo in cui il disabile sia ricoverato in istituto e non abbisogni

dell'accompagnatore. Sulla scorta di tali principi, va dunque affermato che il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce “*sic et simpliciter*” l'equivalente del “ricovero in istituto” ai sensi della legge n. 18 del 1980, articolo 1, terzo comma, e che pertanto l'indennità di accompagnamento può spettare all'invalido civile grave anche durante il ricovero in ospedale, ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana ».

Come ribadito dalla stessa Corte, il problema che si pone riguardo alla norma citata è se un ricovero presso un ospedale pubblico possa costituire l'equivalente del ricovero gratuito in istituto, essendo lecito il dubbio se il legislatore, nel sancire l'esclusione dall'indennità, abbia inteso che l'indennità di accompagnamento non è erogata in caso di « ricovero presso qualsiasi struttura » di cura ovvero se l'erogazione venga meno solo in caso di ricovero un « istituto ».

Giova, inoltre, considerare che numerosi contenziosi in atto sostengono le ragioni di tutti i pazienti che durante il ricovero, necessitano di cure fisiche e anche psicologiche.

Alla luce di quanto esposto e in linea con quanto stabilito dalla Corte di cassazione, il presente disegno di legge si prefigge l'obiettivo di prevedere che l'indennità di accompagnamento spetti all'invalido anche durante il ricovero in ospedale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« L'indennità di accompagnamento di cui al primo comma spetta altresì agli invalidi civili gravi anche durante il ricovero in ospedale ».

€ 1,00